

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567 recante norme transitorie per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana;

Considerato che in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di pesca e di demanio marittimo sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del citato D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1967 n. 194 dettante norme in materia di disciplina sull'esercizio della pesca nelle acque prospicienti le coste della Sicilia;

Vista l'istanza in data 13 marzo 1968 dell'Associazione armatori pesca, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della pesca a strascico nelle acque del Compartimento marittimo di Palermo fino a tutto il 30 aprile 1968;

Ritenuto che i motivi per i quali l'Associazione suddetta ha avanzato la richiesta di cui trattasi siano meritevoli di considerazione;

DECRETA

Art. 1

La chiusura del termine per il corrente anno 1968 dell'esercizio della pesca con rete a strascico, limitatamente alle acque del Compartimento marittimo di Palermo è prorogato alla data del 30 aprile.

Art. 2

La Capitaneria di porto, la Guardia di finanza e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore subito.

Palermo, 22 aprile 1968.

CAROLLO

DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 1968 (365)

Nomina del Presidente della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il d.l. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 15 aprile 1965, con il quale veniva nominata la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per un quadriennio a decorrere dall'anzidetta data;

Considerato che il prof. arch. Vittorio Ziino, Presidente della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ha rassegnato, con lettera del 23 ottobre 1967, le dimissioni dall'anzidetto incarico, a causa delle proprie condizioni di salute;

Ritenuto che è opportuno accogliere le dimissioni del prof. arch. Vittorio Ziino e di dover provvedere alla relativa sostituzione;

DECRETA

Art. 1

Sono accolte le dimissioni del prof. arch. Vittorio Ziino dall'incarico di Presidente della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ed in sua sostituzione, per il restante periodo del quadriennio che va a scadere il 15 aprile 1969, è nominato il vice Prefetto dr. Andrea Di Maria;

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al soprintendente ai monumenti della Sicilia Occidentale per l'esecuzione, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 20 maggio 1968.

CAROLLO

DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 1968, (366)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone del territorio del comune di S. Alfio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il d.l. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Considerato che, fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica, sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del d.l.c.p.s. 30 giugno 1947, n. 567;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali nella

seduta dell'1 giugno 1965 (verbale n. 39), ha deliberato, tra l'altro, di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune zone del territorio e dell'abitato del Comune di Sant'Alfio, e precisamente:

1) Zona a valle di via Guglielmo Marconi, nel tratto compreso tra Piazza Duomo e via Cecchini, per una profondità di mt. 150;

2) Zona a Valle di Piazza Duomo compresa tra la via Luigi Pirandello la strada comunale Vecchia S. Alfio S. Giovanni - Giarre (ramo nord) fino a 60 metri a valle della nuova carrozzabile per il cimitero, la congiungente tra questo punto e un punto sulla sponda destra del torrente Tagliaborse a 160 metri (a valle) dalla provinciale per S. Giovanni e Giarre, il torrente Tagliaborse (risalendo lungo la sponda destra) fino al nuovo ponte cosiddetto di Carone, la via Carone tra l'incrocio suddetto e via Francesco Crispi e la suddetta via Francesco Crispi fino a Piazza Duomo;

3) Zona a valle della via Armando Diaz, della località Calvario e di via Costantini, nel tratto compreso tra il torrente Tagliaborse e la strada S. Maria La Strada (trainara) che serve da confine col comune di Mascali; fino ad una profondità di mt. 150 a valle di via Armando Diaz e della Provinciale per Puntalazzo;

4) Zona a valle di via Catania tra l'imbocco della via Luigi Capuana e il torrente Carpineto per una profondità di mt. 150 a valle;

5) Zona a valle di via Nucifora e della Piazzetta Belvedere del quartiere Nucifora nel tratto compreso tra l'incrocio con via Raciti e il confine nord della piazzetta suddetta per una profondità di m. 100;

6) Zona a monte della strada provinciale Fossa Politi - Taverna nel tratto dall'incrocio con la Provinciale per Fornazzo - Milo fino al confine del comune di S. Alfio (via S. Maria La Strada - Finaita) per una profondità di m. 200 (verso l'Etna).

Considerato che il verbale n. 39 della seduta del 1° giugno 1965 della predetta Commissione, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 1497, per il periodo prescritto all'albo del comune di San Alfio e depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Esaminate l'opposizione proposta dal comune di S. Alfio avverso la deliberazione dell'anzidetta Commissione dell'1 giugno 1965 (verbale n. 39) e le controdeduzioni del Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale fornite con la nota n. 146 del 10 ottobre 1966;

Vista la nota n. 2370 del 6 aprile 1968 del Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale;

Considerato che le anzidette zone del territorio di S. Alfio, contrassegnate con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5, rivestono particolare importanza paesistica perchè dalle vie che le delimitano a monte può essere ammirato il panorama che dalle pendici dell'Etna arriva al mare, compreso tra i promontori di Taormina e Castelmola e le insenature di Torre Archirafi e Giarre e che in quest'ampia zona fanno spicco la Piana di Mascali, intensamente colti-

vata ad agrumi e le borgate marinaresche abbarbicate sulla costa;

Considerato, altresì, che le sopraindicate zone costituiscono, inoltre, dei quadri naturali di particolare valore estetico, essendo costituite da terreni prevalentemente coltivati a vigneti nei quali sono site caratteristiche costruzioni rurali in pietra lavica, fornite di elementi decorativi tradizionali, e che tali quadri naturali possono essere ammirati sia dalle strade che a monte delimitano le zone stesse, sia dalla strada statale n. 113 e dalla strada provinciale Acireale-Riposto;

Considerato, poi, che la zona del territorio di S. Alfio, contrassegnata col numero 6, sita a monte della strada provinciale Fossa Politi - Taverna, costituisce, di per se stessa, un quadro naturale di notevole effetto — al centro del quale si erge il celebre castagno dei cento cavalli — arricchito da nocioleti e da vigneti, sullo sfondo del quale incombe il massiccio dell'Etna;

Considerato, altresì, che detta strada provinciale Fossa Politi - Taverna è da considerare un magnifico punto di vista dal quale si può godere la veduta dell'imponente vulcano e delle sue pendici;

Ritenuto di dover modificare il deliberato della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali avuto riguardo ai motivi dell'opposizione e delle relative controdeduzioni predette, nonchè alle osservazioni e proposte contenute nella richiamata nota della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale n. 2370 del 6 aprile 1968;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

DECRETA

Art. 1

E' dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delle seguenti zone del territorio del comune di S. Alfio:

Zona n. 1

delimitata da una linea ideale che, partendo dal punto di intersezione tra via Paoli e la via Marconi segue il margine a valle della via Marconi fino ad incontrare il punto di intersezione con via Cecchini; segue la detta via ed il suo prolungamento ideale sino a raggiungere l'estremo spigolo nord-ovest del fabbricato sito a quota 499,5; corre, quindi, lungo i muri perimetrali del lato nord di detto edificio e prosegue in linea retta ideale sino ad incontrare il prolungamento, in linea retta ideale della via Paoli in un punto sito a ml. 52,00 dalla via Pirandello distante dall'intersezione di questa con via G. Marconi metri lineari 190,00;

Zona n. 2

delimitata da una linea ideale che segue la via Luigi Pirandello, la strada comunale vecchia San Alfio - S. Giovanni - Giarre (ramo nord) fino a 60 metri a valle della nuova carrozzabile per il cimitero; segue, quindi, la linea ideale congiungente quest'ultimo punto con un punto sulla sponda destra del torrente Tagliaborse a 160 metri (a

valle) dalla strada provinciale per S. Giovanni e Giarre; segue, poi, lungo il torrente Tagliaborse (risalendo lungo la sponda destra) fino al nuovo ponte cosiddetto di Carone; segue la via Carone tra l'incrocio suddetto e via F. Crispi, e continua lungo la via F. Crispi sino a Piazza Duomo, sino a ricongiungersi al punto di partenza;

Zona n. 3

delimitata da una linea ideale che dal punto d'intersezione tra la via A. Diaz ed il torrente Tagliaborse, segue verso nord la via A. Diaz sino all'incrocio con la via Costantini; segue detta via Costantini sino ad incontrare la via S. Alfio al Calvario; segue verso est quest'ultima sino ad incontrare la via Trainara; segue verso est detta via Trainara per metri lineari 150; volge quindi verso sud con una linea ideale parallela alla via Puntalazzo fino ad incontrare la via Carone; prosegue con una linea retta ideale congiungente detto punto sito su via Carone con il punto inferiore terminale della via Calvario; segue quindi il corso del torrente Tagliaborse sino ad incontrare il punto di partenza;

Zona n. 4

delimitata da una linea che, partendo dal ponte di via Catania sul torrente Carpineto, segue detta via Catania sino ad un punto sito a metri lineari 30 dall'intersezione di detta via con via Capuana; da tale punto segue una linea ideale parallela alla via Capuana che corre a metri lineari 30 a valle di essa; segue quindi una linea parallela all'anzidetto tratto di via Catania sino a metri lineari 150 da quest'ultimo fino ad incontrare un punto ideale sito a 250 metri dalla via Capuana; volge quindi verso nord con una linea retta ideale sino a raggiungere il punto di partenza;

Zona n. 5

delimitata a monte dal tratto di via Nucifori compreso tra l'incrocio di detta via con via Raciti, e dalla piazzetta Belvedere del quartiere Nucifori sino al confine nord di quest'ultima; delimitata ai lati da due linee ideali lunghe metri 100 e normali dalla via Nucifori ed al confine nord della piazzetta suddetta; e delimitata per il restante lato da una linea ideale parallela alla via Nucifori ed alla piazzetta Belvedere e congiungente i punti terminali delle anzidette linee rette ideali lunghe metri cento;

Zona n. 6

delimitata da una linea che, partendo dall'incrocio tra la via provinciale Fossa Politi - Taverna con la via S. Maria La Strada Finaita, segue quest'ultima via per una lunghezza di metri lineari 250; da questo punto si diparte verso sud una linea retta ideale fino a congiungersi con un altro punto posto sulla via Fornazzo e distante metri lineari 250; dall'incrocio della via Provinciale Fossa Politi - Taverna con la via Fornazzo medesima; segue quindi la citata via Fornazzo per metri lineari 250 fino all'incrocio con la via provinciale Fossa Politi - Taverna segue verso nord tutta la via pro-

vinciale Fossa Politi - Taverna fino al punto di partenza costituito dall'incrocio tra la citata via provinciale e la via S. Maria La Strada Finaita.

Le suddette zone come sopra delimitate sono descritte nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente all'elenco concernente le località del territorio comunale di S. Alfio, compilato nella seduta dell'1 giugno 1965 dalla Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, (verbale n. 39);

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, tramite la Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, al comune di S. Alfio perchè venga affissa, per tre mesi, all'albo pretorio; altra copia, insieme alla planimetria del territorio vincolato, verrà depositata presso gli Uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione;

La Sovrintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 20 maggio 1968.

CAROLLO

*Commissione per la tutela delle bellezze naturali
per la Provincia di Catania*

Verbale n. 39

L'anno 1965, il giorno 1 del mese di giugno, in Catania, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) vincolo panoramico di alcune località del Comune di S. Alfio;

2) vincolo panoramico zona Santuario di Mompilieri del comune di Mascalucia.

Sono presenti:

- prof. avv. Orazio Condorelli - Presidente;
- dott. Arch. Renato Chiurazzi - vice Presidente;
- ing. Alfio Faro - in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli industriali - componente;
- prof. Roberto Rimini - in rappresentanza della Associazione Provinciale professionisti e artisti - componente;
- Barone Michele Rapisarda - sindaco del comune di Mascalucia;
- dott. Giuseppe Bruno - sindaco del comune di Nicolosi.

Assenti, malgrado invitati, il Commissario straordinario dell'Ente provinciale per il turismo e il Duca Paternò di Roccaromana - rappresentante degli agricoltori.

Il sindaco di S. Alfio, impossibilitato a partecipare alla riunione, ha fatto pervenire una delibera della Giunta Municipale riguardante i vincoli del Comune.

Assiste il segretario della Soprintendenza ai Monumenti dott. Rosario Aleo.

Il Presidente alle ore 17,30, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Riferendosi ai sopralluoghi effettuati il 24 maggio 1965 e il 28 maggio 1965 rispettivamente nelle zone da vincolare nel comune di S. Alfio e nel Comune di Mascalucia, pone in discussione l'argomento di cui al n. 1 dell'ordine del giorno.

Il Soprintendente ai Monumenti arch. Chiu-razzi sottopone alla Commissione la planimetria del Comune di S. Alfio, perchè, in relazione al sopralluogo effettuato il 24 maggio u. s., vengano delimitate le località da assoggettare al vincolo.

Il Segretario dott. Aleo Rosario dà lettura della delibera n. 52 del 19 maggio 1965 della Giunta Municipale di S. Alfio con la quale quell'Amministrazione comunale delibera quanto appresso:

Fare voti alla Commissione provinciale per la tutela delle Bellezze naturali, perchè, benevolmente si astenga dal sottoporre a vincolo panoramico, le località ancora edificabili alternate con gli edifici già costruiti sulla via Marconi.

Dà incarico al sindaco perchè, nel senso come sopra, si faccia valido portavoce degli interessi della cittadinanza, alla cui salvaguardia l'Amministrazione fiduciosamente crede di contribuire anche con il presente atto deliberativo.

Fa voti al sig. Soprintendente perchè, in altra sede, voglia onorare di Sua gradita visita, questa cittadina e l'Amministrazione, al fine anche di, assieme, puntualizzare i luoghi di più considerevole interesse panoramico.

La Commissione prende atto della volontà espressa dalla Amministrazione comunale di San Alfio ma non può fare a meno dal rilevare che la via G. Marconi, costituendo una delle più qualificate località panoramiche della zona, merita, al pari delle altre zone esaminate dalla Commissione, di essere vincolata ai sensi dell'art. 1 - comma 4 della legge 1 giugno 1939 e pertanto all'unanimità delibera di estendere il vincolo panoramico alle seguenti zone:

1) Zona a valle di via Guglielmo Marconi, nel tratto compreso tra Piazza Duomo e via Cecchini, per una profondità di m. 150;

2) Zona a valle di Piazza Duomo compresa tra la via Luigi Pirandello la strada comunale Vecchia S. Alfio S. Giovanni - Giarre (ramo nord) fino a 60 metri a valle della nuova carrozzabile per il cimitero, la congiungente tra questo punto e un punto sulla sponda destra del torrente Tagliaborse a 160 metri (a valle) dalla provinciale per San Giovanni e Giarre, il torrente Tagliaborse (risalendo lungo la sponda destra) fino al nuovo ponte cosiddetto di Carone, la via Carone tra l'incrocio suddetto e via Francesco Crispi e la suddetta via Francesco Crispi fino a Piazza Duomo;

3) Zona a valle della via Armando Diaz, della località Calvario e di via Costantini, nel tratto compreso tra il torrente Tagliaborse e la strada S. Maria La Strada (trainara) che serve da confine

col comune di Mascali; fino ad una profondità di m. 150 a valle di via Armando Diaz e della provinciale per Puntalazzo;

4) Zona a valle di via Catania tra l'imbocco della via Luigi Capuana e il torrente Carpineto per una profondità di m. 150 a valle;

5) Zona a valle di via Nucifora e della Piazzetta Belvedere del quartiere Nucifora nel tratto compreso tra l'incrocio con via Raciti e il confine nord della piazzetta suddetta per una profondità di m. 100;

6) Zona a monte della strada provinciale Fossa Politi - Taverna nel tratto dall'incrocio con la provinciale per Fornazzo - Milo fino al confine del comune di S. Alfio (via S. Maria la Strada - Finaita) per una profondità di mt. 200 (verso l'Etna).

Trattandosi di strade a mezza costa e di piazzali belvedere ciascuna delle zone suddette riveste le caratteristiche di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. Infatti dalle suddette strade e piazzali si possono godere visuali panoramiche di incomparabile bellezza che, attraverso il digradare di balze a vigneti e oliveti misti ad insediamenti umani di sensibile armonia, spaziano lungo la costa ionica dal promontorio di Taormina alle rade di Riposto e di Acireale.

(Omissis)

Alle ore 20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario:

Aleo

Il Presidente:

Condorelli

Lavoro e Cooperazione

DECRETO 7 maggio 1968 (367)

Scioglimento della cooperativa « Limitata del Verdura », con sede in Sciacca e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE

PER IL LAVORO E LA COOPERAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 45 del 26 giugno 1950;

Visto il verbale d'ispezione straordinaria effettuata dall'Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento a carico della cooperativa « Limitata del Verdura », con sede in Sciacca;

Considerato che dal predetto verbale si evince che l'ultimo bilancio sociale presentato si riferisce all'esercizio 1953;

Considerato che la cooperativa stessa non è in grado di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita, di deliberare lo scioglimento volontario e che gli organi sociali sono inattivi;

Sentito il parere espresso dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 14 dicembre 1967;

Visto l'art. 2544 del C.C.